

DECRETO 7 novembre 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° novembre 2005-2012, relativamente alle cedole con decorrenza 1° novembre 2011 e scadenza 1° maggio 2012.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n.137799 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 13.475.657.000,00 euro, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale relativo ai predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accettare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° novembre 2011 e scadenza 1° maggio 2012;

Vista la lettera n. 886150 del 26 ottobre 2011 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° novembre 2011, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° novembre 2005-2012 (codice titolo IT0003993158) è accertato nella misura dell' 1,92% relativamente alla tredicesima cedola, di scadenza 1° maggio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A14848

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2011.

Modalità per l'adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell'interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

**IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009, n.94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che sostituisce l'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;

Considerato che il comma 5, del citato art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e quello del Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli;

Sentito il Ministero della giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina lo scambio delle informazioni tra il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato e amministrato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e quello del Ministero dell'interno, realizzato e amministrato dal Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, concernenti le situazioni volte ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la trasmissione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2, del medesimo art. 120.



2. Le modalità operative concernenti lo scambio delle informazioni di cui al precedente comma 1 sono contenute nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla trasmissione, per via telematica, al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, dell'elenco dei soggetti per i quali è in corso l'istruttoria per il rilascio della patente di guida, del certificato di idoneità tecnica alla guida dei ciclomotori ovvero del certificato di abilitazione professionale.

2. Detta trasmissione deve avvenire entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova pratica per il conseguimento della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova teorica utile per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida di un ciclomotore nei casi di candidati che abbiano compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005, di cui all'art. 116, comma 1-ter ultima parte del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno provvede a rendere disponibile il sistema per la trasmissione, in via telematica, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle prefetture, delle informazioni concernenti eventuali elementi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, di cui all'art. 120, comma 1, entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per le relative sedute di esame.

4. Le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 120 sono relative alle persone che:

a) sono state dichiarate delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, salvo che non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione;

b) sono sottoposte a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che sono stati sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richiesta del titolo abilitativo e per i quali non siano comunque intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

c) sono state condannate, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui agli articoli 73 e 74, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e per i quali non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi;

d) sono destinatarie dei divieti di cui agli articoli 75 e 75bis, come richiamati dall'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nei limiti di validità temporale dei relativi provvedimenti, nonché sono destinatarie, per la seconda volta, di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi del comma 2, dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le informazioni di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 4 affluiscono al predetto Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie avvalendosi del collegamento telematico con il sistema informativo del casellario giudiziale, che provvede entro le 24 ore successive alla richiesta, nel rispetto delle regole procedurali di carattere tecnico operativo per la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori dei pubblici servizi di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come individuate dal relativo decreto dirigenziale di attuazione, e secondo le specifiche modalità indicate nell'accordo di servizio tra le predette amministrazioni. Quelle relative ai punti b) e d) sono acquisite attraverso le questure, che provvedono entro le 24 ore lavorative successive alla richiesta, mediante risposta positiva o negativa della sussistenza del requisito ostativo.


6. Le prefetture - Uffici territoriali di Governo, attraverso il collegamento telematico con il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, provvedono nel rispetto del termine temporale di cui al precedente comma 3 alla lettura dei dati di cui al comma precedente, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle situazioni individuate al comma 4, e alla trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida dei soggetti per i quali non sussistono i requisiti, provvedendo alla cancellazione dei dati non pertinenti.

7. Le informazioni di cui al precedente comma 3, sono fornite, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e possono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al predetto comma 1, dell'art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3.

Informazioni relative alla revoca

1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo attraverso il collegamento telematico con il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, provvedono all'aggiornamento dei dati relativi alle revocate dei titoli abilitativi alla guida disposti dai prefetti ai sensi del comma 2, del citato art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



2. I dati relativi alle revocate, così come aggiornati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il tramite del collegamento telematico con il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Art. 4.

Termine di applicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione al fine di consentire la sperimentazione delle procedure di scambio delle informazioni di cui all'art. 1.

Roma, 24 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

11A14566

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Loraine Angelika Schumacher di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA**

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Loraine Angelika Schumacher ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle quali-

fiche professionali per l'insegnamento acquisito in Svizzera, Paese per il quale si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana – Livello C2 – CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato come formazione di livello equivalente al livello di formazione di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 206/2007 e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5607 del 23 luglio 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 2 agosto 2011 – prot. n. 15149 con la quale l'Ufficio 5° - Ambito territoriale per la provincia di Cagliari - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Wahlfähigkeits – Zeugnis» Diploma di maestra d'asilo conseguito il 15 aprile 1985 presso l'istituto magistrale «KG – Seminar Sonneg» di San Gallo (Svizzera), posseduto dalla cittadina svizzera Loraine Angelika Schumacher, nata a Maennedorf - Rueschegg (Svizzera) il 4 ottobre 1964, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

